

TI_GERICHTE 32.2008.7 vom 2. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2008.7

FR: TI_GERICHTE 32.2008.7 du 2 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 32.2008.7 del 2 settembre 2008

Regeste

Assenza di invalidità rilevante

Erwägungen

E. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso in esame, come è stato detto (cfr. consid. 2.11) la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione dei periti medici o quella dell'assistente sociale, motivo per cui non appare necessario procedere all'allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato. 2.15. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.